INTESA SANPAOLO PROTEZIONE

Polizza SFERA+

Area Beni

Condizioni di Assicurazione

Modulo Copertura Casa Contenuto

Edizione luglio 2026

SFERA+

Dedicato ai correntisti di Fideuram -
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
(di seguito anche Fideuram S.p.A.)

Mod. 186384-005-072026

Società del Gruppo INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI

Modulo Copertura Casa Contenuto

Caro Cliente,
il **Modulo Copertura Casa Contenuto** integra le Condizioni di Assicurazione di SFERA+, la Polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Protezione che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.

Nel Modulo sono presenti:
- **SEZIONE I** (artt. 1 – 7) – Norme relative alle coperture del Modulo
- **SEZIONE II** (artt. 8 - 14) – Norme relative alla gestione del sinistro
- **GLOSSARIO**

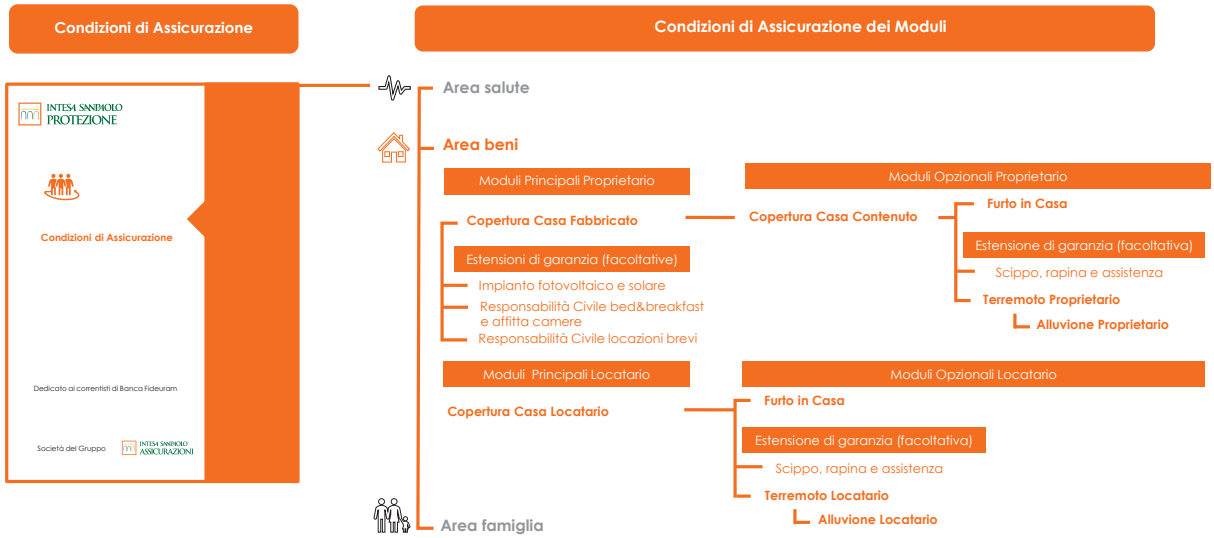

Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del Modulo Copertura Casa Contenuto abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento
- **note inserite a margine del testo**, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al Cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti
- **elemento grafico di colore grigio, riconoscibile anche grazie all'icona,** identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza
- **elemento grafico di colore arancione**, **riconoscibile anche grazie all'icona,** identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.

Il set informativo di SFERA+, disponibile sul sito internet di Intesa Sanpaolo Protezione www.intesasanpaoloprotezione.com ed è composto da:
- **Condizioni di assicurazione del Prodotto SFERA+**
- **Documento Informativo Precontrattuale (DIP)**
- **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)**
- **Condizioni di assicurazione del Modulo Copertura Casa Contenuto**

Grazie per l'interesse dimostrato.

Indice

SEZIONE I – MODULO COPERTURA CASA CONTENUTO

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

Art. 1. CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO Pag. 2 di 14
- Art. 1.1 Incendio e danni materiali al Contenuto Pag. 2 di 14
- Art. 1.2 Altri eventi al Contenuto Pag. 2 di 14
  - 1.2.1 Fenomeni atmosferici Pag. 2 di 14
  - 1.2.2 Atti vandalici e dolosi di Terzi Pag. 2 di 14
  - 1.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi Pag. 3 di 14
  - 1.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche Pag. 3 di 14
  - 1.2.5 Fenomeni elettrici Pag. 3 di 14
  - 1.2.6 Lastre e cristalli Pag. 3 di 14
- Art.1.3 Estensioni delle coperture Incendio e danni materiali al Contenuto e Altri eventi al Contenuto Pag. 3 di 14
- Art.1.4 Riepilogo somme assicurate Incendio e danni materiali al Contenuto e Altri eventi al Contenuto Pag. 4 di 14
- Art.1.5 Dolo e colpa grave Pag. 5 di 14

Art. 2. CHE COSA NON È ASSICURATO Pag. 5 di 14
- Art. 2.1 Incendio e danni materiali al Contenuto Pag. 5 di 14
- Art. 2.2 Altri eventi al Contenuto Pag. 6 di 14
  - 2.2.1 Fenomeni atmosferici Pag. 6 di 14
  - 2.2.2 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi Pag. 6 di 14
  - 2.2.3 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche Pag. 6 di 14
  - 2.2.4 Fenomeni elettrici Pag. 6 di 14
  - 2.2.5 Lastre e cristalli Pag. 6 di 14

Art. 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE Pag. 6 di 14

Art. 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE Pag. 7 di 14

Art. 5. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI Pag. 7 di 14

Art. 6. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE Pag. 8 di 14

Art. 7. OBBLIGHI E FACOLTÀ DELL'ASSICURATO Pag. 8 di 14
- Art. 7.1 Aggravamento del rischio Pag. 8 di 14
- Art. 7.2 Cambio dell'abitazione, trasloco Pag. 8 di 14
- Art. 7.3 Variazione delle somme assicurate Pag. 8 di 14
- Art. 7.4 Variazione livello di copertura Pag. 8 di 14

SEZIONE II – MODULO COPERTURA CASA CONTENUTO

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINITRO

Art. 8. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO Pag. 9 di 14
- Art. 8.1 Denuncia del sinistro Pag. 9 di 14
- Art. 8.2 Incendio e Altri eventi al Contenuto Pag. 9 di 14
- Art. 8.3 Procedure per la valutazione del danno Pag. 10 di 14
- Art. 8.4 Mandato dei periti Pag. 10 di 14
- Art. 8.5 Determinazione del danno Pag. 10 di 14
  - 8.5.1 Contenuto (Valore a nuovo) Pag. 10 di 14
- Art. 8.6 Applicazione delle franchigie Pag. 11 di 14
- Art. 8.7 Riparazione in forma diretta Pag. 11 di 14

Art. 9. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI Pag. 11 di 14

Art. 10. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA Pag. 11 di 14

Art. 11. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO Pag. 12 di 14

Art. 12. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Pag. 12 di 14

Art. 13. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Pag. 12 di 14

Art. 14. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEL PRODOTTO Pag. 12 di 14

GLOSSARIO Pag. 13 di 14

Da ricordare

Contraente (Cliente)	La persona che sottoscrive la Polizza e paga il premio. Può non coincidere con l'Assicurato e con il Proprietario.
Assicurato/ Proprietario	La persona che beneficia delle coperture previste dalla Polizza in caso di danni all'abitazione assicurata. In questo Modulo l'Assicurato coincide sempre con il Proprietario che è il soggetto titolare di un valido diritto di proprietà sull'immobile.
Contenuto	L'insieme dei beni utilizzati per uso domestico e personale (compreso l'arredamento) che si trovano all'interno del fabbricato indicati nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale. Sono compresi anche: a) cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, oggetti che abbiano valore artistico b) preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti o orologi, anche solo parzialmente d'oro o di platino o con pietre preziose c) valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori d) beni utilizzati per uso professionale se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato comunicante con l'abitazione stessa. Comprende anche gli impianti di prevenzione e di allarme. Non rientrano nel Contenuto i beni posti all'aperto.
Contenuto delle pertinenze	Arredamento, provviste alimentari, elettrodomestici, abbigliamento, macchinari per il giardinaggio, biciclette e attrezzi in genere (anche sportivi), ciclomotori.
Pertinenze	I locali a uso civile situati all'indirizzo indicato nel Documento di polizza non comunicanti con l'abitazione (es. cantine, box, soffitte), posti anche in corpi separati rispetto alla stessa, purché abbiano le caratteristiche costruttive del fabbricato. Il box può essere situato a un indirizzo diverso dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla Polizza. Migliorano l'utilizzo ed il valore dell'abitazione principale alla quale sono adibite. Le pertinenze sono censite al Catasto.
Terzi	Si intendono terzi tutti i soggetti diversi da: il coniuge o la persona unita civilmente o il convivente di fatto, ogni persona, inclusi i genitori e i figli che convivono con l'Assicurato in modo continuativo e i minori in affido familiare.
Familiari	Sono considerati familiari del Cliente o dell'Assicurato i suoi figli, i suoi ascendenti, i suoi parenti, i minori in affido nel periodo di affidamento e i suoi affini che convivono stabilmente con lui.

sezione I

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

Con il presente Modulo il Cliente acquista per sé o per altri Assicurati le seguenti garanzie sempre presenti:
- Incendio e danni materiali al Contenuto
- Altri eventi al Contenuto.

L'acquisto del Modulo è subordinato all'acquisto del Modulo Copertura Casa Fabbricato.

D'ora in poi, con la locuzione 'Cliente o Assicurato' si intenderà:
- Cliente, quando coincide con Assicurato
- Assicurato, quando non coincide con il Cliente e nel cui interesse è stato acquistato il Modulo.

L'acquisto del Modulo può avvenire nello stesso momento in cui viene acquistato il prodotto assicurativo "SFERA+" o in un momento successivo.
D'ora in poi quando si farà riferimento al Documento di polizza si intenderà il documento sottoscritto dal Cliente all'atto dell'acquisto del prodotto assicurativo "SFERA+" e quando si farà riferimento all'Appendice contrattuale si intenderà il documento sottoscritto dal Cliente quando l'acquisto del Modulo è avvenuto in un momento successivo all'acquisto del prodotto assicurativo "SFERA+".

La somma assicurata per il Modulo Contenuto è quella stabilita all'atto dell'acquisto e l'importo viene rappresentato nel Documento di polizza o Appendice contrattuale.

franchigia: si intende la parte dell'importo del danno accertato che rimane a carico dell'Assicurato e che non viene risarcita dalla Compagnia Assicurativa. Può essere espressa in valore assoluto (es. 500 euro) o in percentuale sul danno

Le somme assicurate e i massimali degli eventi assicurati con le coperture e la parte di danno a carico dell'Assicurato (franchigia) dipendono sempre dalla scelta del livello di copertura fatta dal Cliente per il Modulo Copertura Casa Fabbricato Proprietario.

Le somme assicurate e i massimali degli eventi assicurati con le coperture sono rappresentate nella Tabella all'Art 1.4.

Le franchigie dei livelli di copertura sono rappresentate nella tabella dell'art. 3.

Le garanzie indicate nel Documento di Polizza sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto e per periodo assicurativo. In caso di sinistro indennizzabile, al Cliente viene pagato l'importo del danno subito, entro la somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati.

Cosa si intende per assicurazione a Primo Rischio Assoluto?
Facciamo un esempio

Valore totale del contenuto presente nel fabbricato	40.000 euro
Somma assicurata per Contenuto	20.000 euro
Danno subito a seguito incendio del contenuto	30.000 euro
Intesa Sanpaolo Protezione paga	20.000 euro

Con la stessa Polizza è possibile assicurare il Contenuto di massimo 10 beni immobili sia in uso all'assicurato (proprietario) sia concessi in locazione a terzi.

articolo 1. CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO

1.1 Incendio e danni materiali al Contenuto

danni materiali e diretti: sono quelli che colpiscono i beni assicurati e trovano origine immediata nel sinistro, come ad esempio un incendio che danneggia l'abitazione

Il Contenuto è l'insieme dei beni per uso domestico e personale anche se di proprietà di terzi che si trovano all'interno del fabbricato indicato nel Documento di polizza o Appendice contrattuale, compreso il Contenuto all'interno delle pertinenze.
Intesa Sanpaolo Protezione paga in base alla somma assicurata e nei limiti indicati nel Documento di polizza o Appendice contrattuale, per i danni materiali e diretti al Contenuto, causati da:

a) incendio
b) fulmine
c) implosione, esplosione e scoppio, anche se avvenuti all' esterno del fabbricato
d) caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose da questi trasportate
e) bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono
f) urto di veicoli stradali e natanti, che non siano al servizio, in uso o di proprietà del Cliente o dell'Assicurato
g) fumo, gas e vapori
h) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi.

implosione: è un fenomeno contrario all'esplosione. È un collasso verso l'interno

bang sonico: lo scoppio secco e fragoroso provocato da aeromobili che superano il muro del suono

1.2 Altri eventi al Contenuto

Intesa Sanpaolo Protezione include i danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, In base alla somma assicurata e nei limiti indicati nel Documento di polizza o Appendice contrattuale, in caso degli eventi riportati nel seguito del presente articolo.

1.2.1 Fenomeni atmosferici

Sono i danni determinati dall'azione diretta e immediata di:

a) vento, anche sotto forma di tempesta, bufera, uragano, ciclone, tifone e tromba d'aria
b) urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento
c) precipitazioni atmosferiche (pioggia, neve, grandine)

bagnamento: si intende infiltrazione di acqua piovana

Sono compresi i danni dovuti al bagnamento del Contenuto, solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dell'evento atmosferico.

da sapere: Intesa Sanpaolo Protezione, in caso di sinistro può verificare tramite fonti attendibili quali: giornali, servizi meteo e foto

Questi fenomeni devono essere caratterizzati da una violenza che può essere verificata su una pluralità di beni o elementi, assicurati e non, posti nelle vicinanze.

misure preventive: si intendono le azioni adottate anticipatamente con lo scopo di ridurre o contenere l'entità di eventuali danni in caso di sinistro.

Se alla data del sinistro risulta che il Cliente o l'Assicurato aveva già installato nel fabbricato assicurato persiane o serrande antivento e antigrandine (c.d. **misure preventive**), Intesa Sanpaolo Protezione prevede:

- per il livello Silver e Gold l'azzeramento delle franchigie previste
- per il livello Diamond un rimborso a titolo di contributo pari al 10% dell'importo del sinistro liquidato con un massimo di € 250.

1.2.2 Atti vandalici e dolosi di Terzi

Sono i danni commessi da soggetti terzi individualmente o in associazione, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato o compiuti da persone che partecipano a scioperi, tumulti o sommosse.

Sono inoltre compresi i danni causati dalle Forze dell'Ordine intervenute a causa di questi eventi.

acqua condotta: è l'acqua potabile o di scarico contenuta o che scorre negli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento dell'abitazione

1.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

Sono i danni causati da:
a) guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato assicurato
b) occlusione di pluviali e grondaie causate esclusivamente dalla neve o dalla grandine
c) occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato assicurato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte
d) gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato assicurato se posti all'interno
e) rottura accidentale di tubature interrate al servizio del fabbricato installate all'esterno anche in assenza di danno materiale e diretto al fabbricato.

da sapere: quindi le occlusioni dovute a foglie, per esempio, non rientrano in questa casistica

maggior immobile: si intende l'immobile di cui il fabbricato assicurato fa parte, ad esempio il condominio

1.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

Sono i danni causati dalla fuoriuscita d'acqua da apparecchiature domestiche collegate agli impianti idrici dell'abitazione o ai relativi raccordi dovuta a:
a) guasto, rottura o difetto
b) occlusione, rigurgito e trabocco
c) fatto di terzi

da sapere: per apparecchiature domestiche si intendono tutte gli elettrodomestici collegati all'impianto idrico come ad esempio lavatrice, lavastoviglie

da sapere: ad esempio quando la fuoriuscita è causata da un errore dell'installatore

1.2.5 Fenomeni elettrici

Sono i danni causati dai fenomeni elettrici quali corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico.
Se alla data del sinistro risulta che il Cliente o l'Assicurato avevano già installato nel fabbricato assicurato lo scaricatore di tensione o altro dispositivo di protezione applicato al quadro elettrico per la gestione dei picchi di sovratensione (c.d. **misure preventive**), Intesa Sanpaolo Protezione prevede:
- per il livello Silver e Gold l'azzeramento delle franchigie previste
- per il livello Diamond un rimborso a titolo di contributo pari al 10% dell'importo del sinistro liquidato con un massimo di € 250.

scaricatore di tensione: lo scaricatore di tensione chiamato anche Spd (Surge Protection Device) è un dispositivo che viene montato a monte dell'impianto elettrico e non è il salvavita

1.2.6 Lastre e cristalli

Sono i danni, diversi da quelli già previsti in altre garanzie, dovuti a rottura accidentale di specchi, lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fissi che mobili, stabilmente installati all'interno o all'esterno dell'abitazione assicurata. In caso di sostituzione, sono compresi i costi di trasporto e installazione. La garanzia opera anche per le lastre e cristalli facenti parte del fabbricato.

1.3 Estensione delle coperture Incendio e danni materiali al Contenuto e Altri eventi al Contenuto

Intesa Sanpaolo Protezione inoltre paga, se dipendono dagli eventi assicurati:
a) i guasti causati dall'Autorità, da Terzi, dal Cliente o dall'Assicurato, intervenuti per impedire o limitare il danno
b) le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica
c) le spese per traslocare e ricollocare il Contenuto
d) le spese per sostituire il combustibile che alimenta l'impianto di riscaldamento in caso di spargimento dovuto a un guasto o a una rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato
e) le spese per il rifacimento dei documenti personali andati distrutti.

1.4 Riepilogo somme assicurate Incendio e danni materiali al Contenuto e Altri eventi al Contenuto

Garanzie	Descrizione	Somme Assicurate	
		Silver/Gold	Diamond
Incendio e danni materiali al Contenuto	Incendio Contenuto	Somma assicurata riportata sul Documento di polizza o Appendice contrattuale	Somma assicurata riportata sul Documento di polizza o Appendice contrattuale
Altri eventi al Contenuto	Fenomeni atmosferici	50% della somma assicurata per il Contenuto per sinistro e per annualità di polizza per danni causati da crollo totale o parziale del fabbricato dovuti da sovraccarico neve	75% della somma assicurata per il Contenuto per sinistro e per annualità di polizza per danni causati da crollo totale o parziale del fabbricato dovuti da sovraccarico neve
	Atti dolosi di terzi	50% della somma assicurata per il Contenuto per danni dovuti ad atti di terrorismo per sinistro e per annualità di polizza	75% della somma assicurata per il Contenuto per danni dovuti ad atti di terrorismo per sinistro e per annualità di polizza
	Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	30.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da acqua conseguenti a rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici e igienici di riscaldamento e condizionamento	90.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da acqua conseguenti a rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici e igienici di riscaldamento e condizionamento.
		30.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione di pluviali e grondaie causata da neve o grandine.	90.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione di pluviali e grondaie causata da neve o grandine
		2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento e da rigurgito e trabocco della rete fognaria	7.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento e da rigurgito e trabocco della rete fognaria.
		2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni causati da gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento	7.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni causati da gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento
		2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni conseguenti a rottura accidentale di tubazioni interrate	7.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni conseguenti a rottura accidentale di tubazioni interrate
	Fuoriuscita di acqua da apparecchia-ture domestiche	2.000 euro per sinistro e per annualità di polizza dovuta a guasto rottura o difetto, occlusione, rigurgito e trabocco, fatto di terzi	6.000 euro per sinistro e per annualità di polizza dovuta a guasto rottura o difetto, occlusione, rigurgito e trabocco, fatto di terzi
	Fenomeni elettrici	5.000 euro per sinistro e per annualità di polizza	15.000 euro per sinistro e per annualità di polizza
	Lastre e cristalli	2.000 euro per Sinistro e per annualità di polizza	6.000 euro per Sinistro e per annualità di polizza

Estensioni delle coperture Incendio e danni materiali al Contenuto e Altri eventi al Contenuto	Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto	10% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro (anche in eccedenza alla somma assicurata)	15% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro (anche in eccedenza alla somma assicurata)
	Spese per traslocare e ricollocare il Contenuto	1.500 euro per sinistro	4.500 euro per sinistro
	Spese per rimpiazzare il combustibile	2.500 euro per sinistro	7.500 euro per sinistro
	Spese per il rifacimento dei documenti personali	500 euro per sinistro	1.500 euro per sinistro

1.5 Dolo e colpa grave

Le Garanzie operano anche per i danni causati con colpa grave del Cliente o dell'Assicurato.
Le Garanzie operano anche per i danni causati con dolo o colpa delle persone di cui il Cliente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, tranne in caso di dolo delle persone di cui il Cliente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge quando convivono con lui.

Facciamo chiarezza su dolo e colpa grave
Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione.
La colpa, invece, sussiste quando l'autore del reato non ha volontariamente causato i danni e, allo stesso tempo, l'evento si è verificato a causa di sua negligenza o imprudenza o imperizia o a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana.

articolo 2. CHE COSA NON È ASSICURATO

2.1 Incendio e danni materiali al Contenuto

Sono esclusi i danni:
1. causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare e da invasione
2. causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
4. di smarrimento e di sottrazione in genere, di furto o rapina
5. ad autoveicoli, motoveicoli o loro parti
6. indiretti o immateriali
7. causati con dolo dell'Assicurato o del Cliente.

Cosa si intende per danni indiretti e immateriali
Per danno indiretto si intende un danno non immediatamente collegato all'evento coperto dalla Polizza, ma legato ad esso solo come conseguenza. Per esempio, se un incendio interrompe l'erogazione di energia elettrica e ciò provoca un guasto al frigorifero, il danno non è rimborsato. La copertura non rimborsa neanche le conseguenze immateriali legate all'evento dannoso, come per esempio la perdita di dati contenuti in un computer distrutto da un incendio.

2.2 Altri Eventi al Contenuto

2.2.1 Fenomeni atmosferici

Sono esclusi i danni al Contenuto causati da:
1. inondazioni, alluvioni comprese le bombe d'acqua, allagamenti o mareggiate
2. formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua
3. cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine
4. gelo
5. rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque
6. sovraccarico neve se il fabbricato risulta non conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto.

Sono esclusi i danni al Contenuto collocato:
1. all'aperto
2. all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti.

2.2.2 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

stillicidio: è la caduta o lo sgocciolamento dell'acqua per effetto della forza di gravità

da sapere: ad esempio, il pluviale o la grondaia intasata dagli aghi di pino o foglie che non permettono il corretto deflusso dell'acqua

Sono esclusi i danni al Contenuto causati da:
1. umidità e stillicidio
2. insufficiente smaltimento dell'acqua piovana o occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana
3. rotture o occlusioni di impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti
4. rotture causate da gelo a canalizzazioni, tubazioni e condutture anche interrate installate all'esterno del fabbricato o avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento.

2.2.3 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

Sono esclusi i danni all'elettrodomestico che ha causato la fuoriuscita di acqua.

2.2.4 Fenomeni elettrici

Sono esclusi i danni al Contenuto:
1. causati da difetti dei materiali o di costruzione
2. dovuti a usura, manutenzione insufficiente o manomissione
3. subiti dalle provviste alimentari riposte negli apparecchi frigoriferi.

2.2.5 Lastre e cristalli

Sono esclusi i seguenti danni:
1. dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione
2. rigature o scheggiature
3. a lucernari in genere salvo quelli in vetro antisfondamento
4. derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai nonché i danni avvenuti in occasione di lavori sulle lastre stesse
5. da furto consumato e tentato.

articolo 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

Le somme dovute all'Assicurato sono calcolate detraendo la franchigia prevista al danno, tale franchigia potrà variare a seconda del livello di copertura scelto (Silver, Gold, Diamond); di seguito la tabella con il dettaglio delle franchigie.

Garanzie	Descrizione	Franchigia		
		Silver	Gold	Diamond
Altri eventi al contenuto	Fenomeni atmosferici	500 euro	250 euro	Nessuna
	Atti dolosi di terzi	200 euro	100 euro	Nessuna
	Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	200 euro	100 euro	Nessuna
	Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	200 euro	100 euro	Nessuna
	Fenomeni elettrici	200 euro	100 euro	Nessuna
	Lastre e cristalli	200 euro	100 euro	Nessuna
Estensioni delle coperture Incendio e danni materiali al Contenuto e Altri eventi al Contenuto	Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto	-	-	-
	Spese per traslocare e ricollocare il Contenuto	-	-	-
	Spese per rimpiazzare il combustibile	-	-	-
	Spese per il rifacimento dei documenti personali	-	-	-

articolo 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le coperture sono valide per gli immobili ubicati in Italia.

articolo 5. DICHIARAZIONE INESATTE O RETICENTI

All'atto dell'acquisto del Modulo Copertura Casa Fabbricato, il Cliente dichiara:
a) se le caratteristiche costruttive del Fabbricato sono quelle del FABBRICATO TIPO A o TIPO B, come descritte all'art. 1.1 Incendio e danni materiali al Fabbricato
b) la tipologia di Fabbricato (villa o appartamento)
c) i metri quadri della tipologia di Fabbricato (villa o appartamento), che vengono utilizzati per calcolare il premio e la somma assicurata.

Tali dichiarazioni devono essere vere ed esatte.

Se Intesa Sanpaolo Protezione viene a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni sopra richiamate e il Cliente ha agito con dolo o colpa grave, ha il diritto di chiedere l'annullamento del Modulo Copertura Casa Contenuto, e dei Moduli il cui acquisto è subordinato all'acquisto del Modulo Copertura Casa Contenuto, entro tre mesi da quando ne è venuta a conoscenza. Se Intesa Sanpaolo Protezione intende esercitare tale diritto, deve trasmettere entro lo stesso termine al Cliente una apposita dichiarazione recante l'intenzione di domandare l'annullamento dei Moduli.
Se si verifica un sinistro per uno degli eventi assicurati dal Modulo Copertura Casa Contenuto prima che Intesa Sanpaolo Protezione venga a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni, o prima che essa eserciti il diritto di chiedere l'annullamento dei Moduli, il sinistro non viene pagato.

Se il Cliente non ha agito con dolo o colpa grave Intesa Sanpaolo Protezione ha il diritto di recedere dal Modulo Copertura Casa Contenuto, e dai Moduli il cui acquisto è subordinato all'acquisto del Modulo Copertura Casa Contenuto, entro tre mesi da quando è venuta a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni.
Se si verifica un sinistro per uno degli eventi assicurati dal Modulo Copertura Casa Contenuto prima che Intesa Sanpaolo Protezione venga a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni, o prima che essa eserciti il diritto di recesso, la somma dovuta in caso di accoglimento del sinistro è ridotta in proporzione della differenza tra il premio pagato dal Cliente e quello che avrebbe pagato se Intesa Sanpaolo Protezione avesse conosciuto il reale stato delle cose, tranne nel caso in cui le caratteristiche costruttive del Fabbricato non

siano riconducibili né al FABBRICATO TIPO A né al FABBRICATO TIPO B, nel qual caso il sinistro non viene pagato.

articolo 6. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE

La data di inizio e di fine delle coperture del Modulo sono indicate nel Documento di polizza o Appendice contrattuale.
Per le modalità di aggiornamento e estinzione (recesso, disdetta) della Polizza e dei Moduli si rimanda alle Condizioni di Assicurazione del Prodotto SFERA+.

articolo 7 OBBLIGHI E FACOLTÀ DELL'ASSICURATO

7.1 Aggravamento del rischio

Il Cliente ha l'obbligo di comunicare a Intesa Sanpaolo Protezione ogni eventuale aggravamento del rischio assicurato con il Modulo Casa Fabbricato e, quindi:

a. quando il Fabbricato non è più adibito ad abitazione civile
b. quando il Fabbricato non ha più le caratteristiche costruttive né del FABBRICATO TIPO A né del FABBRICATO TIPO B
c. quando l'immobile assicurato aumenta i metri quadri rispetto a quelli dichiarati al momento dell'acquisto del Moduli.

Intesa Sanpaolo Protezione ha il diritto di recedere dal Modulo Contenuto e dai Moduli entro 30 giorni da quando è venuta a conoscenza dell'aggravamento del rischio del Modulo Casa Fabbricato Proprietario. Il recesso ha efficacia immediata nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) ed ha efficacia 15 giorni dopo la data in cui Intesa Sanpaolo Protezione è venuta a conoscenza dell'aggravamento del rischio, nei casi previsti dalla lettera c).

Se si verifica un sinistro per uno degli eventi assicurati dal Modulo Contenuto o dai Moduli a esso accessori prima che Intesa Sanpaolo Protezione venga a conoscenza dell'aggravamento del rischio o prima che sia scaduto il termine per esercitare il diritto di recesso o prima che esso abbia efficacia:

- nei casi previsti dalle lettere a) e b) il sinistro non viene pagato
- nel caso previsto dalle lettere c) la somma dovuta in caso di accoglimento del sinistro è ridotta tenuto conto del rapporto tra il premio fissato per il Modulo e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al momento della decorrenza del Modulo.

7.2 Cambio dell'abitazione, trasloco

In caso di trasloco Intesa Sanpaolo Protezione estende temporaneamente le coperture assicurative acquistate anche al Contenuto del fabbricato presso il quale il Cliente o l'Assicurato ha traslocato, per un massimo di 15 giorni dalla data di inizio del trasloco, opportunamente provata, entro i quali il Cliente si obbliga a comunicare a Intesa Sanpaolo Protezione i dati del fabbricato presso il quale ha traslocato se intende assicurarlo.

7.3 Variazione delle somme assicurate

Il Cliente può richiedere la variazione delle somme assicurate a condizione che la versione del Modulo sia ancora in vendita al momento della richiesta.
A fronte della richiesta Intesa Sanpaolo Protezione, inoltre, stabilisce le condizioni per la variazione e, in caso di accettazione da parte del Cliente, viene emessa apposita Appendice contrattuale.

7.4 Variazione livello di copertura

Il Cliente può richiedere la variazione del livello di copertura scelto all'acquisto del Modulo a condizione che la versione del Modulo stesso sia ancora in vendita al momento della richiesta. La variazione avrà effetto dalla scadenza annua contrattuale della Polizza.
A fronte della richiesta la Intesa Sanpaolo Protezione, inoltre, stabilisce le condizioni per la variazione e, in caso di accettazione da parte del Cliente, viene emessa apposita Appendice contrattuale.

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

sezione II

articolo 8. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

8.1 Denuncia del sinistro

Per tutte le garanzie (eccetto per la garanzia Assistenza) il Cliente o l'Assicurato deve denunciare il sinistro a Intesa Sanpaolo Protezione appena ne ha la possibilità e comunque non oltre 10 giorni dalla data dell'evento che ha causato il danno materiale, utilizzando:

- l'App Intesa Sanpaolo Assicurazioni
- il numero 800.124.124 (dall'Italia) o +39 02.30.32.80.13 (dall'estero) da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30
- l'Area Clienti sul sito di Intesa Sanpaolo Protezione accessibile dal sito internet (www.intesasanpaoloprotezione.com)

oppure per iscritto tramite:

- E-mail a: sinistrifideuram@intesasanpaoloprotezione.com
- PEC a: sinistrifideuram@pec.intesasanpaoloprotezione.com
- raccomandata A/R: a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Via San Francesco d'Assisi, 10, 10122 – Torino
- fax: al numero 011.093.1062

Dopo la denuncia di sinistro, il Cliente o l'Assicurato deve inviare le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari sul sinistro e ogni altro documento o elemento utile per la definizione del sinistro.

Attenzione!
Se si abita in un condominio, in caso di sinistro, bisogna ricordarsi di contattare l'amministratore per l'attivazione anche della polizza condominiale se presente

Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia
I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

8.2 Incendio e Altri eventi al Contenuto

Il Cliente o l'Assicurato deve inoltre:

a) sporgere denuncia, per i danni da Incendio doloso, atti vandali e dolosi e in tutti i casi previsti dalla legge all'Autorità, indicando a Intesa Sanpaolo Protezione, le circostanze dell'evento, i beni danneggiati o distrutti e il loro valore e trasmetterne una copia a Intesa Sanpaolo Protezione
b) mettere a disposizione di Intesa Sanpaolo Protezione e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque entro 30 giorni dalla data in cui Intesa Sanpaolo Protezione ha ricevuto la denuncia di sinistro
c) fare quanto è possibile per evitare o limitare il danno.

da sapere: l'Assicurato deve conservare qualsiasi traccia o residuo riferibili al sinistro e più in generale ogni altro elemento che possa dare evidenza del danno subito

riferimento normativo: Articolo 1914 del Codice Civile

Intesa Sanpaolo Protezione si fa carico delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di salvataggio.
L'inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento.

Residui del sinistro
Ecco alcuni esempi:
- Arredi danneggiati
- Elettrodomestici danneggiati
- Oggetti ad uso personale e domestico danneggiati

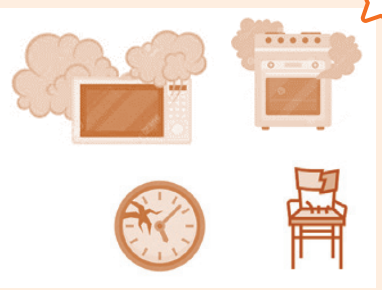

8.3 Procedure per la valutazione del danno

In caso di incendio o altri eventi al Contenuto, l'ammontare del danno è determinato:
a) direttamente Intesa Sanpaolo Protezione, o da un perito incaricato dalla stessa insieme al Cliente o da una persona da lui designata;
   oppure
b) a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno da Intesa Sanpaolo Protezione e uno dal Cliente o dall'Assicurato con "atto unico di nomina e mandato dei periti" fra i due periti gli stessi devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro che deve risultare per iscritto. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se Intesa Sanpaolo Protezione o il Cliente non nominano il loro perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine saranno compito del Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

8.4 Mandato dei periti

Nel caso sia necessario dare mandato ai periti, gli stessi devono:
a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro
b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio
c) verificare se l'Assicurato/Cliente hanno adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore
e) procedere alla stima dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella Polizza.

da sapere: ad esempio la correttezza del piano, dei metri quadri e le caratteristiche generali dichiarate nel modulo di polizza

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, come indicato al precedente articolo lettera b), i risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti (perizia definitiva).
La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere indicato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
Resta salva la possibilità per Intesa Sanpaolo Protezione e il Cliente di intraprendere ogni azione inerente il pagamento della somma dovuta.

8.5 Determinazione del danno

In caso di incendio o altri eventi materiali, per determinare l'ammontare del danno si seguono i criteri indicati negli articoli successivi, entro i limiti previsti nel Documento di polizza o Appendice contrattuale.

8.5.1 Contenuto (Valore a nuovo)

Per tutti i beni del Contenuto l'ammontare del danno è dato dalla somma corrispondente:
- alle spese da sostenere per riparare i beni danneggiati
- alle spese da sostenere per sostituire i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti.

valore dei residui: è il valore che a seguito del sinistro non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo

collezioni: si intendono le raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo

valore nominale: di un titolo di credito si intende l'importo riportato (stampato) sul certificato del titolo stesso

procedura di ammortamento: è la procedura di giurisdizione volontaria in base alla quale se viene smarrito, distrutto o sottratto un titolo di credito, ad es. assegno bancario, il creditore del titolo, ad es. chi deve incassare l'assegno, può fare ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per ottenere l'autorizzazione al pagamento a suo favore del titolo

azione cambiaria: che spetta al portatore della cambiale nei confronti di tutti i sottoscrittori della stessa quando alla sua presentazione il pagamento è rifiutato dal trattario o dall'emittente

La somma dovuta non può superare il doppio del valore che i beni del Contenuto avevano al momento del sinistro. Dall'importo sarà detratto il valore dei residui.

Si precisa che:
a) per le collezioni parzialmente danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del conseguente deprezzamento della collezione stessa
b) per i documenti personali, si quantificano le spese per il loro rifacimento
c) per i valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi
d) per i titoli di credito:
   - Intesa Sanpaolo Protezione paga l'indennizzo solo dopo le loro scadenze
   - se è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stessa
e) per gli effetti cambiari, la Polizza opera soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

La stima con il criterio del "Valore a nuovo" non si effettua:
- per oggetti d'arte e d'antiquariato e preziosi, per i quali si stima il valore commerciale
- per gli oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il valore al momento del sinistro.

Facciamo chiarezza
Valore al momento del sinistro
È il criterio con cui, per determinare l'importo da pagare, si stima il valore del bene, tenendo conto del deprezzamento, del grado di vetustà, dell'uso, dello stato di conservazione e di altri eventuali degradi.
Valore a nuovo
È il criterio con cui, per determinare l'importo da pagare, si stimano le spese necessarie per rimpiazzare i beni del Contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.

8.6 Applicazione delle franchigie

Le franchigie non sono cumulabili tra loro. Se per un unico evento risultano coinvolte più garanzie con franchigie, al pagamento del danno si detrae solo la franchigia più elevata.

8.7 Riparazione in forma diretta

Nel caso in cui Intesa Sanpaolo Protezione ritenga indennizzabile un sinistro con un importo di danno presumibile inferiore a 2.000 euro, la stessa, tramite il perito incaricato, può proporre al Cliente o all' Assicurato di avvalersi dell'intervento di artigiani convenzionati che procederanno direttamente alla riparazione del danno. In questo caso il Cliente o l'Assicurato non deve anticipare la spesa di riparazione (Riparazione Diretta) e non vengono applicate le eventuali franchigie previste dalle garanzie.

articolo 9. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Protezione determina l'importo che risulti dovuto e ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma, Intesa Sanpaolo Protezione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
Se il pagamento non avviene entro il termine stabilito e se il ritardo dipende da fatti imputabili ad Intesa Sanpaolo Protezione, gli interessi si calcolano al tasso legale determinato dalla legge dal giorno del ritardo fino alla data di effettivo pagamento (art. 1284 codice Civile comma 1°).

articolo 10. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Intesa Sanpaolo Protezione rinuncia, tranne nel caso di dolo, al diritto di rivalersi nei confronti:
- del Cliente o dell'Assicurato
- delle persone ospitate dal Cliente o dell'Assicurato
- delle persone di cui il Cliente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- dei familiari del Cliente o dell'Assicurato che abbiano in uso l'abitazione a qualsiasi titolo.

articolo 11. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

In caso di sinistro, trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia, il Cliente o l'Assicurato può richiedere il 50% come anticipo dell'indennizzo presumibile, se non vi sono riserve o contestazioni sul diritto al pagamento o sulla sua quantificazione e a condizione che l'ammontare presumibile superi i 25.000 euro.

articolo 12. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Incendio, Altri eventi al Contenuto

Se l'Assicurato o il Cliente esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto al pagamento dell'indennizzo/rimborso.

articolo 13. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono in vigore più polizze, il Cliente, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie di Assicurazione, richiedendo a ciascuna l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile.

articolo 14. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEL PRODOTTO

Oltre a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione del Modulo Copertura Casa Contenuto, trovano applicazione le norme di legge e regolamenti applicabili alla Polizza e le disposizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione del Prodotto.

GLOSSARIO

ANNUALITÀ DI POLIZZA
Periodo che va dall'inizio della copertura del Modulo alla scadenza della Polizza.

APPENDICE CONTRATTUALE
Il documento sottoscritto dal Contraente per l'acquisto o per l'estinzione di Moduli (rispetto al contratto di Polizza), per la variazione degli elementi contrattuali quali ad esempio dei massimali o delle somme assicurate, per l'acquisto o per l'eliminazione delle Estensioni di garanzia.

CONVIVENTI DI FATTO
Si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (art. 36 Legge 20 maggio 2016, n. 76 cd Legge Cirinnà).

COSE
Sia gli oggetti materiali e mobili sia gli animali.

DOCUMENTO DI POLIZZA
È il documento sottoscritto dalle parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio pagato, la durata delle coperture assicurative e attesta l'esistenza del contratto di assicurazione.

ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

FRANCHIGIA
La parte di danno accertato che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO
L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per altri.

IMPLOSIONE
L'improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

INCENDIO
La combustione di beni al di fuori di un appropriato focolare, con la presenza di fiamma che può auto estendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI
Sono considerati incombustibili:
- cemento e cemento armato
- pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli
- pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili)
- altri materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli interni.

MISURE PREVENTIVE
Insieme di dispositivi o accorgimenti installati per mitigare la portata di eventuali danni causati da fenomeni elettrici e atmosferici.

POLIZZA
Documento che attesta il Contratto di Assicurazione.

PREMIO
La somma dovuta dal Cliente Intesa Sanpaolo Protezione come corrispettivo dei Moduli acquistati.

RAPINA
L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene con violenza o minaccia, dirette sia alla persona stessa che ad altre persone.

RESIDUO
È il valore che a seguito del sinistro non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo.

SCOPPIO
L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

SINISTRO
L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE
La somma indicata nel Documenti di polizza o nell'Appendice contrattuale che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro.

VALORE A NUOVO
Il criterio con cui, allo scopo di determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie:
- per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie);
- per rimpiazzare i beni del Contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO
Il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione.

VALORE COMMERCIALE
Il valore in comune commercio del bene danneggiato, distrutto o sottratto.

INTESA SANPAOLO PROTEZIONE

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28